

Art. 11

Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione

- a) L'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificati al professionista. Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte dell'albo. Il professionista deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro, che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 12

L'istruttoria che prevede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, o su istanza del professionista. Il Comitato, dopo aver verificato sommariamente i fatti, raccolte le opportune informazioni e, dopo avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare. Se l'istruttoria è affermativa, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché si presenti, sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta la decisione. Se l'incolpato non è presente o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione dall'esercizio professionale, sempre in luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe l'iscrizione, è sempre

Art. 14

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione. Se l'istruttoria è affermativa, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché si presenti, sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta la decisione. Se l'incolpato non è presente o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Omissis

Art. 16

Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura e applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, salvo il disposto dell'art. 7. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando ricorra uno dei casi seguenti:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare;
- b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica;
- c) che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi è abilitato a fare perizie e analisi, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti all'albo. Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi, che vengono utilizzate dalle amministrazioni.

Art. 17

Spetta all'Associazione sindacale:

- a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di chimico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al pubblico ministero;
- b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministero per l'Interno di concerto con i Ministri per la Giustizia e per le Partecipazioni Statali;
- c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto attiene alle spese occorrenti per la tutela dell'albo.

L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa Associazione

contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

Omissis

Art. 19

Hanno diritto ad essere iscritti nell' albo tutti coloro che ottennero, in una Regia Università od Istituto Superiore del Regno, il diploma di laurea chimica industriale, quando le disposizioni, vigenti al tempo in cui lo conseguirono, attribuivano al diploma suddetto l'effetto di abilitare all' ese